ASSEMBLEA ORDINARIA – 4 MAGGIO 2023

**VALUTAZIONI IN ORDINE ALL’ART. 25 DELLO STATUTO SOCIALE**

**Il Presidente**, comunica ai presenti che, nel corso della revisione annuale della società, è emerso un aspetto meritevole di approfondimento in ordine alla concreta applicazione dell’art. 25, comma 3, dello Statuto Sociale, siccome modificato in dall’assemblea straordinaria del 2 dicembre 2021.

La previgente versione della stessa disposizione prevedeva che “*in caso di scioglimento della Cooperativa, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, rimborsati ai Soci i Fondi di natura personale di cui alla lettera c) dell'art. 6 del presente Statuto, sarà devoluto nel seguente ordine: a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge; b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dì cui all’art. 11 legge 59/1992*”.

Il testo attuale, prevede che, in ipotesi di scioglimento, “*l’intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre società di Mutuo Soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, o comunque come per legge imposto*”.

L’attuale versione delinea quindi una platea più ampia di soggetti a cui può essere devoluto il patrimonio sociale in esito alla liquidazione della società, oggi includendo anche altre società di Mutuo Soccorso. Pur nel silenzio statutario, ritiene che **TALE DISPOSIZIONE DEBBA COMUNQUE ESSERE INTERPRETATA PREVEDENDO CHE IL PATRIMONIO GIÀ ESISTENTE ALLA DATA DI “TRASFORMAZIONE” SOCIETARIA POSSA ESSERE DEVOLUTO ESCLUSIVAMENTE AI FONDI MUTUALISTICI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE, RENDENDOSI APPLICABILE LA NUOVA DISPOSIZIONE STATUTARIA AL PATRIMONIO GENERATOSI SUCCESSIVAMENTE.**